



WHISTLEBLOWING POLICY PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI E DELLE IRREGOLARITA'

FINALITÀ E AMBITO APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 10.03.2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La finalità del presente documento è quella di fornire informazioni sulle modalità, le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni in IZSVe, garantendo libertà di espressione e di informazione e contrasto alla cattiva amministrazione, a tutela dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'Istituto.

Il presente documento è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 24/2023, tenuto conto delle indicazioni e dei principi, in quanto applicabili, espressi dall'ANAC nelle Linee Guida approvate con Delibera n. 311/2023.

1. Chi può presentare la segnalazione

La persona segnalante – *whistleblower* – è la persona fisica che segnala, o divulga tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, ovvero che denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Sono, pertanto, legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo dell'IZSVe, in qualità di:

- dipendenti dell'IZSVe e dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, di enti pubblici economici, di società in controllo pubblico, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in *house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio che prestano servizio presso l'IZSVe in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- lavoratori autonomi, compresi lavoratori con contratto d'opera, lavoratori esercenti professioni intellettuali con obbligo di iscrizione in appositi albi o elenchi, prestatori d'opera intellettuale, lavoratori con rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del c.p.c., lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'IZSVe;
- lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'IZSVe;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'IZSVe;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'IZSVe (inclusi i dottorandi);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'IZSVe. Si pensi, ad esempio, ai componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), o ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ecc..

Quando si può segnalare:

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

2. Campo di applicazione ed elementi della segnalazione

L'IZSve disciplina e gestisce solo le segnalazioni di **condotte, attive o omissive, illecite di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

Le condotte illecite segnalate devono essere riconducibili alle violazioni espressamente previste dal legislatore – si veda successivo punto 3 - e la segnalazione deve rispondere alla salvaguardia dell'interesse pubblico e dell'integrità dell'IZSve.

La valutazione della sussistenza di tale interesse spetta al Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell'IZSve.

La segnalazione deve possedere i seguenti requisiti:

- la persona segnalante deve essere uno dei soggetti di cui al punto 1;
- deve avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'IZSve;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza dei fatti segnalati nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ad esempio, fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito e notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- deve essere effettuata secondo uno delle modalità previste al punto 4.

Elementi minimi della segnalazione

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- generalità del segnalante, con l'indicazione dei dati di contatto;
- una esaustiva descrizione dell'episodio e dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo ove si sono svolti i fatti oggetto di segnalazione;
- generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- se conosciuti, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni;
- ogni altra informazione e documenti che possano fornire un utile riscontro circa la reale sussistenza di quanto segnalato.

È utile allegare documenti o file multimediali che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime

Le **segnalazioni** prive delle generalità della persona segnalante sono **anonime** e verranno trattate come segnalazioni ordinarie, solo se adeguatamente circostanziate. Il segnalante anonimo non beneficia delle misure di protezione disposta dal D.Lgs. n. 24/2023.

Alla persona segnalante, successivamente identificata e che ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione, si applicano le tutele previste per il *whistleblower*.

3. Oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

La persona segnalante può effettuare segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'IZSve.

Le violazioni che possono essere segnalate devono consistere in:

violazioni delle disposizioni nazionali:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli che costituiscono violazione del diritto dell'Unione Europea;
- b) i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal citato D.Lgs. n. 231/2001;

violazioni delle disposizioni europee:

- c) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione con particolare riferimento ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea – TFUE (direttive, decisioni, raccomandazioni, ...);

- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (articolo 26, paragrafo 2, del TFUE) comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri c), d), e).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le condotte volte ad occultare le violazioni (ad es: l'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- le attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- I fondati sospetti.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 24/2023)

Non si possono segnalare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate che costituiscono eventualmente oggetto di altre procedure (es. Comitato Unico di Garanzia, Consiglieri di Fiducia) (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione);
- violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali; trattasi, quindi, di violazioni già disciplinate in direttive, regolamenti o altre disposizioni attuative dell'UE o in leggi italiane (es. D.Lgs. n. 219/2017 in materia di intermediazione finanziaria) con apposite procedure di segnalazione;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Restano, comunque, sempre coperte da segreto:

- le informazioni classificate, ovvero le informazioni classificate dalle singole amministrazioni come riservate/non accessibili per motivi di sicurezza;
- il segreto professionale forense finalizzato a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti;
- il segreto professionale medico finalizzato a proteggere la riservatezza delle comunicazioni tra professionisti sanitari e pazienti;
- la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- la segretezza delle indagini in materia penale;
- disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura;
- disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- disposizioni in materia di diritti sindacali dei lavoratori.

Non sono altresì ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

4. Canali e modalità di presentazione della segnalazione

Il Decreto disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. In particolare, si distinguono tre fattispecie:

- a) la segnalazione attraverso un canale interno all'ente (**segnalazione interna**);
- b) la segnalazione mediante un canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC (**segnalazione esterna**);
- c) la divulgazione pubblica;
- d) denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 24/2013, è possibile effettuare una segnalazione esterna (all'ANAC).

4.a Canale di Segnalazione interna

Il canale interno è prioritario rispetto a quello esterno.

La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), utilizzando, di norma, una sola delle seguenti modalità per massimizzare la tutela della riservatezza:

- **in forma scritta con modalità informatiche**, mediante piattaforma *on line* tramite apposito Applicativo informatico aziendale, disponibile sulla *homepage* di IZSve <https://www.izsvenezie.it/amministrazione/segnalazioni-illeciti/>.

E' possibile in forma cartacea, tramite lettera in triplice busta chiusa, recante la dicitura "Riservata al RPCT di IZSve, secondo le modalità più sotto specificate;

- **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto al RPCT.

Altre modalità di trasmissione non garantirebbero la sicurezza di riservatezza delle persone, del dato e le conseguenti tutele previste dalla norma per il segnalante.

Segnalazione in forma scritta

Piattaforma on line

L'Applicativo informatico aziendale utilizzato in IZSve, in relazione alla gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni fornite da ANAC e garantite dal fornitore del servizio.

La piattaforma utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco. Il segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo, nei giorni successivi alla segnalazione, per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte del RPCT o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della segnalazione. In caso di smarrimento del codice, il segnalante non può effettuare l'accesso alla segnalazione e il codice non può essere replicato. La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni delle violazioni sopra descritte al RPCT, che ricevute tali segnalazioni, può comunicare in forma riservata con il segnalante. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto. Tutti i dati, compresi i dati identificativi del segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dal RPCT esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge.

Forma cartacea ordinaria

Qualora il segnalante voglia utilizzare il canale della forma cartacea, è necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione. Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno "segnalazione *wistleblowing* - riservata al RPCT IZSve". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata della quale il segnalante riceverà apposita ricevuta.

Segnalazione in forma orale

Alla persona segnalante è consentito, inoltre, richiedere al RPCT un incontro diretto finalizzato all'esposizione della propria segnalazione, il quale sarà fissato entro un termine ragionevole. Su richiesta, l'incontro può avvenire in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'IZSve al fine di garantire la massima riservatezza. La segnalazione effettuata nel corso dell'incontro, che può essere corredata da documentazione a supporto dei fatti segnalati, è documentata a cura del RPCT mediante verbalizzazione della denuncia. Il verbale dell'incontro è sottoscritto dalla persona segnalante, la quale è tenuta a fornire un proprio contatto, preferibilmente un indirizzo *e-mail*, necessario per mantenere le interlocuzioni collegate alla denuncia e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l'esito della segnalazione.

Alle segnalazioni è attribuito un codice progressivo univoco, che verrà utilizzato dal RPCT e dagli eventuali soggetti coinvolti nelle fasi procedurali, quale elemento identificativo delle stesse, così da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni, anche quelle rese in forma anonima, vengono iscritte in apposito registro riservato, detenuto dal RPCT. Il segnalante e i soggetti tutelati di cui all'art. 13 della presente Policy possono richiedere agli enti del Terzo settore iscritti all'elenco istituito presso l'ANAC, informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona segnalata, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del D.Lgs. n. 24/2023).

Qualora la segnalazione pervenga a soggetto diverso dall'RPCT, dovrà essergli trasmessa entro e non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento.

4.b Canale di segnalazione esterna

Le segnalazioni esterne sono quelle rivolte all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- se il canale interno non è attivo ovvero è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le procedure di dettaglio relative alla gestione delle segnalazioni esterne si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>.

4.c Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è lo strumento per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (*social network* e nuovi canali di comunicazione quali *facebook, twitter, youtube, instagram*). Il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna (rivolta ad ANAC) possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*, e sopra riportate. Laddove pubblici invece violazioni utilizzando ad es. uno pseudonimo che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha comunicato ritorsioni. Per maggiore dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>.

4.d Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il soggetto tutelato si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora la persona segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Le stesse misure sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità giurisdizionali cui è sporta denuncia.

5. Gestione delle segnalazioni interne

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni è il RPCT (gestore della segnalazione). Il RPCT, valutata l'ammissibilità della segnalazione, svolge le attività istruttorie interne di analisi delle segnalazioni ricevute - effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati - tese ad accertare la sussistenza o meno del *fumus* di fondatezza della segnalazione.

Se da una prima disamina della segnalazione il RPCT dovesse ritenere di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ne informa il direttore Generale al fine di provvedere ad individuare un soggetto sostituto nella gestione della segnalazione dotato di requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza.

Preso in carico delle segnalazioni ed esame preliminare

Il RPCT rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento **entro sette giorni** dalla presentazione della segnalazione stessa. Successivamente, procede ad una prima verifica e analisi del contenuto, in modo da verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti oggettivi e soggettivi prescritti dalla normativa vigente, per poter accordare al segnalante le tutele spettanti dal *whistleblower*.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che, nella segnalazione risultino chiare:

- Il ruolo del segnalatore in IZSve (si veda punto 1 della presente procedura);
- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione è ritenuta **inammissibile** per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza per assenza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- manifesta incompetenza dell'Istituto sulle questioni segnalate;
- contenuto assolutamente generico della segnalazione tale da non consentire all'RPCT la comprensione dei fatti;
- segnalazione corredata da documentazione non appropriata o non attinente tale da non far comprendere all'RPCT il contenuto della segnalazione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Qualora l'RPCT ravvisi incompletezze, contraddittorietà o carenze documentali sanabili con dichiarazioni o integrazioni documentali nella, dà al denunciante un termine di 15 (quindici) giorni per l'integrazione; in caso di mancata risposta entro il termine suddetto, dispone l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

All'esito delle valutazioni preliminari, ed effettuate l'eventuale fase di integrazione, il RPCT comunica al segnalante:

- l'archiviazione della segnalazione, dandone motivazione;
- l'avvio dell'istruttoria, per accertata sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

Istruttoria

Valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'attività di verifica e analisi (istruttoria interna) sulle violazioni segnalate.

Per la fase istruttoria, l'RPCT potrà avviare un dialogo con il *whistleblower*, chiedendo chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori. L'RPCT potrà, inoltre, acquisire documentazione d'ufficio e/o richiedere una collaborazione a servizi e/o strutture aziendali competenti, avvalendosi del loro supporto, sempre nel rispetto della tutela della riservatezza.

In particolare, per esigenze istruttorie, il RPCT può:

- a) effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione orale della persona segnalante e di altre persone (indicate dal segnalante) in grado di riferire sugli episodi rappresentati. Il RPCT può ricevere la persona segnalante in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'IZSve, al fine di garantire la massima riservatezza;
- b) sentire la persona coinvolta, anche su sua richiesta, e richiedere osservazioni scritte e documenti;
- c) coinvolgere soggetti afferenti a servizi e/o strutture aziendali, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento nazionale, fornendo quanto richiesto dal RPCT (es. evidenze documentali, relazioni, ecc.) al fine di assicurare una efficace, concreta e celere attività di verifica dei fatti segnalati; le richieste dovranno essere evase entro il termine assegnato dal RPCT, ove compatibile con la natura delle verifiche da effettuare.

Qualora, il RPCT, al termine della fase istruttoria, ravvisi elementi a supporto della fondatezza della segnalazione, in relazione alla natura e tipologia della violazione, provvederà a:

- a) informare la Direzione Generale per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'IZSve;
- b) comunicare l'esito dell'attività istruttoria, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, al Responsabile della struttura o servizio di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i seguiti di competenza;

- c) comunicare all'UPD competente l'esito dell'attività istruttoria per i profili di responsabilità disciplinare, trasmettendo, ove necessario e nel rispetto della tutela della riservatezza, estratti della segnalazione;
- e) trasmettere la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alla competente Autorità giudiziaria o contabile, qualora i fatti accertati rilevino sotto il profilo penale o contabile, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*. Su richiesta dell'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce l'identità del segnalante;
- f) proporre di adottare, tutti i necessari atti amministrativi per il pieno ripristino della legalità;
- g) aggiornare, laddove si ritenga necessario, il Registro dei Rischi, con la collaborazione del Responsabile del relativo processo/attività, effettuando un'analisi o una rivalutazione dei processi coinvolti dai fatti e dalle situazioni denunciate come illecite e individuando i rischi e i fattori abilitanti che hanno favorito la condotta illecita e le relative misure di prevenzione. Allo scopo di rafforzare il senso dell'etica, dell'integrità e della legalità all'interno dell'IZSVE, il RPCT provvede a programmare iniziative formative con un focus dedicato all'istituto del *whistleblowing*.

L'RPCT fornisce **riscontro** alla segnalazione entro tre mesi (90 giorni) dalla data dell'avviso di ricevimento o diversamente entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Al RPCT non

petta accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, oggetto di segnalazione.

Raccolta del consenso del segnalante

Senza il consenso espresso del segnalante vi è divieto di rivelare l'identità dello stesso a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità.

L'acquisizione del consenso avviene attraverso apposita richiesta motivata del RPCT formulata all'interno della piattaforma informatica nel campo generico di dialogo con il segnalante e, in caso di segnalazione orale, nel verbale redatto dall'RPCT in occasione dell'incontro.

Termini procedurali 33w

Per il tramite della piattaforma informatica, il RPCT rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione.

Il RPCT, entro tre mesi (90 giorni) dalla data dell'avviso di ricevimento o, nel caso di segnalazione orale mediante incontro diretto, dalla data di verbalizzazione dell'incontro stesso o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a dare riscontro alla persona segnalante, dando notizia delle azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, dell'esito dell'attività istruttoria e delle eventuali misure adottate.

6. Le misure di protezione

Costituiscono misure di protezione:

- a) **la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (artt. 4, 12 e 13 D.Lgs. n. 24/2023):** vi è divieto di rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013.
- b) **la tutela da eventuali ritorsioni (artt. 17 e 19 D.Lgs. n. 24/2023)** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- c) **le limitazioni della responsabilità (artt. 20, 21 e 22 D.Lgs. n. 24/2023)** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni protette
- d) **le misure di sostegno (art. 18 D.Lgs. n. 24/2023)** al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

Tali misure di protezione, con alcune eccezioni, si applicano non solo al soggetto segnalante ma anche ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, in ragione del ruolo assunto o della particolare vicinanza o rapporto con il segnalante. In particolare si tratta dei seguenti soggetti:

- **facilitatore**, ovvero la *“persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”*. Il termine “assistenza” fa riferimento a un soggetto che fornisce consulenza o sostegno al segnalante. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione, oppure potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. “In tal caso resta ferma l’applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali”.
- **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Si pensi ad es. a coloro che hanno un rapporto di convivenza con il segnalante oppure coloro che hanno un rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita.
- **colleghi di lavoro** con rapporto abituale e corrente con il segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica ovvero coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che intrattengono con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente (es un rapporto di amicizia);
- **enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- **enti presso** i quali il segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica lavorano pur non essendone proprietari (es. dipendente di una impresa fornitrice di beni e servizi che segnala una violazione avvenuta presso l’ISV).
- **gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante**, ovvero enti con i quali l’amministrazione di appartenenza del segnalante ha sviluppato rapporti di collaborazione, accordi, scambi e confronti. Si pensi, ad esempio, al dipendente di uno degli enti che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata di un servizio che segnala violazioni compiute nell’ambito della gestione dello stesso servizio da un ente associato; - i segnalanti anonimi se sono stati identificati e hanno subito ritorsioni.

6.a Tutela della riservatezza

La prima tutela posta dal legislatore a favore del segnalante è l’obbligo di **garantire la riservatezza** della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa l’eventuale documentazione allegata, dalla quale possa direttamente o indirettamente risalire all’identità del segnalante.

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. n. 24/2023, in modo da garantire la tutela dei diritti e delle libertà del segnalante, della persona cui sono riferiti i fatti segnalati, del facilitatore e della persona menzionata nella segnalazione.

L’identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, **tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante** a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (RPCT).

Qualora nel corso delle attività istruttorie si ritenga indispensabile la rivelazione dell’identità del segnalante, anche ai fini della difesa della persona coinvolta, a persone diverse dal RPCT (si pensi, ad esempio, al personale degli uffici coinvolti nella gestione della segnalazione), l’eventuale disvelamento dell’identità della persona segnalante è condizionato dalla previa acquisizione del consenso espresso della medesima e dalla notifica in forma scritta delle motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità (art. 12, comma 6 del D.lgs. n. 24/2023).

Nei casi di cui al comma precedente, ove la persona segnalante non ritenga di voler fornire il consenso, il RPCT trasmette estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione e, se necessari, anche gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, verificando che non siano presenti elementi che possano rendere identificabile il segnalante.

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (art. 12, comma 7 del D.lgs. n. 24/2023).

Il RPCT ed eventuali altri soggetti interni all’ISV coinvolti nella gestione della segnalazione, anche accidentalmente, sono tenuti alla rigorosa osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e al rispetto in particolare dei principi sanciti all’art. 5 del GDPR e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall’ISV, in qualità di Titolare del trattamento, all’atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

L’Applicativo informatico, il cui accesso è consentito esclusivamente al RPCT, utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata. Al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni segnalate e dell’identità della persona segnalante, l’Applicativo informatico è configurato in modo da consentire al RPCT la consultazione del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il RPCT è tenuto a trattare i dati personali del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione con la massima cautela e ad osservare l'obbligo di riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata mediante un incontro diretto.

L'identità del segnalante nei procedimenti penale, contabile, disciplinare è tutelata secondo le modalità di seguito riportate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante può essere svelata dall'Autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174);
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

La segnalazione e la documentazione allegata sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

6.b Protezione dalle ritorsioni e relative condizioni

Il D.Lgs. n. 24/2023 vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

Il "divieto di ritorsione" è definito come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*.

La stessa tutela si applica anche nei confronti del facilitatore o degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro).

A titolo esemplificativo, sono considerate ritorsioni:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi,
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel D.Lgs. n. 24/2023 possono costituire ritorsioni:

- pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- valutazione della performance artatamente negativa;
- revoca ingiustificata di incarichi;
- ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente all'ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Affinchè sia riconosciuta tale forma di tutela, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

Pertanto, il soggetto che ritenga di aver subito una ritorsione, anche tentata o minacciata, come conseguenza della segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia, lo comunica ad ANAC che dovrà accertare il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adottare i conseguenti provvedimenti.

Nei procedimenti dinanzi ad ANAC, l'intento ritorsivo si presume. Infatti, opera un'inversione dell'onere probatorio e, pertanto, laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione/ denuncia/divulgazione pubblica e di aver subito, a seguito della stessa, una ritorsione, l'onere della prova si sposta sulla persona che ha posto in essere la presunta ritorsione. Quest'ultima dovrà dimostrare che la presunta ritorsione non è connessa alla segnalazione/ denuncia/divulgazione pubblica ma dipende da ragioni estranee rispetto alla segnalazione/ denuncia/divulgazione pubblica.

L'inversione dell'onere probatorio NON si applica:

- facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo o parentela entro il quarto grado con il segnalante;
- colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- soggetti giuridici di proprietà del segnalante.

Casi in cui il segnalante perde la protezione

Il segnalante perde la protezione nei seguenti casi:

- qualora sia accertata, con sentenza anche non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi, alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

Il segnalante potrà nuovamente ottenere le tutele qualora:

- la condanna di primo grado sia riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio e la pronuncia che accerta l'assenza della responsabilità penale e/o civile passi in giudicato;
- il processo penale per diffamazione o calunnia si concluda con l'archiviazione.

6.c Le Limitazioni di responsabilità

Un ulteriore tutela riconosciuta dal D.Lgs. n. 24/2023 al segnalante è la limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, che altrimenti lo esporrebbero a responsabilità penali, civili e amministrative.

La persona segnalante non sarà chiamato a rispondere né penalmente, né in sede civile e amministrativa rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono le seguenti due condizioni:

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e

non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per fare emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad es. gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici)

- 2) la segnalazione, divulgazione pubblica o la denuncia sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione).

6.d Le Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, è prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante.

In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni, riconosciuta alle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7. Segreto d'ufficio, doveri di comportamento e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione

Nei limiti necessari per lo svolgimento delle procedure di gestione delle segnalazioni di cui al presente documento, tutte le notizie, le informazioni e/o i dati acquisiti nel corso delle attività di gestione della segnalazione sono tutelati dal segreto d'ufficio, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia agli organi preposti interni o all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il RPCT e i soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti al rispetto dei doveri di comportamento previsti nel Codice di comportamento aziendale e all'osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali e delle istruzioni di carattere generale impartiti dall'ISVVe, in qualità di Titolare del trattamento, all'atto della nomina di autorizzato al trattamento dei dati personali.

La violazione degli obblighi e dei doveri di cui al presente articolo da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione e di coloro che in Istituto possono conoscere la segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. L'accertata violazione degli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023 comporta per i responsabili l'applicazione da parte dell'ANAC di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Qualora le procedure previste nel presente documento siano valutate non conformi agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023 ovvero in caso di mancato svolgimento da parte del RPCT delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, l'ANAC applica al RPCT una sanzione amministrativa pecuniaria.

8. Modalità e tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

In ottemperanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nella segnalazione e la relativa documentazione vengono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La conservazione delle segnalazioni effettuate con modulo informatico è gestita dall'Applicativo informatico e i dati sono memorizzati dal data base gestito dall'Applicativo il cui sistema risiede su server aziendale. Il verbale redatto a seguito di incontro tra la persona segnalante e il RPCT e l'eventuale documentazione consegnata, sono conservate in un archivio detenuto dal RPCT.

9. Tutela del segnalato contro segnalazioni mendaci, diffamatorie, calunniose

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte nel presente documento non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.Lgs. n. 24/2023.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

10. Applicazione della policy e forme di pubblicità

La disciplina contenuta nella presente policy si applica a decorrere dalla sua approvazione.

Dalla medesima data perde di efficacia la precedente policy adottata dall'IZSve con DCA n. 1/2019.

Dopo la formale adozione, la policy viene pubblicata sul sito istituzionale dell'IZSve/amministrazione/segnalazione illeciti e nella Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/corruzione.

11. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12.07.2023.